

COMUNE DI DOLIANOVA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera CC n° 84 del 2.4.1986

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Con il presente regolamento si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la percorribilità delle strade vicinali, per la distruzione delle piante e degli animali pericolosi all'agricoltura, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento.

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale.
Sono considerate tali le aree destinate ad usi agricoli dal Programma di Fabbricazione del Comune.

Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio.

Il servizio di polizia locale fa capo all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune. E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività, nonché dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del Codice di procedura penale, coadiuvati, nei limiti delle facoltà a queste concesse, dalle guardie particolari private, di cui agli artt. 133 e 134 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, e dalla locale Compagnia Barracellare.

Gli ufficiali e gli agenti nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché delle altre leggi speciali nazionali e regionali vigenti in materia.

I suddetti soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4 - Dei provvedimenti di polizia rurale.

Oltre ai provvedimenti contingibili e urgenti che può prendere in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, ex art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n°148, il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze, ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n°2248, allegato F, e dal vigente Codice della Strada (R.D. 8 dicembre 1933, n°1740, per la parte rimasta in vigore, e D.P.R. 15 giugno 1959, n°393, e successive modificazioni).

Le ordinanze devono contenere l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita e della residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con la citazione delle norme o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine all'uopo fissato, con la comminatoria delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

TITOLO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del pascolo.

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare gli artt. 41 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n°320, e successive modificazioni, il R.D. 9 marzo 1919, n°350, gli artt. da 90 a 98 del R.D. 3 marzo 1934, n°383, la legge 25 luglio 1952, n°991, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dal Veterinario Provinciale, dal Prefetti e dalla Regione.

Devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti. Per l'esercizio del pascolo sui beni di proprietà demaniale del comune devono altresì osservare le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei pascoli.

Art. 6 - Prescrizioni per l'esercizio del pascolo.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da persona capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi o molestia ai passanti.

Sono proibiti le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 7 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è consentito solo se il bestiame sia custodito o si trovi in terreni recintati.

Art. 8 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.

Devono, altresì, evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale.

Art. 9 - Pascolo lungo le strade e i fondi privati.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di cui all'art. 3 del regolamento.

Art. 10 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori, caprai e margari.

I pastori, i caprai e i margari in transito, oltre ad assoggettarsi a tutte le disposizioni contenute negli artt.41 e seguenti del regolamento 8 febbraio 1954, n°320, hanno l'obbligo di denunciare al sindaco del Comune, entro 2 giorni dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo e il personale assunto alle loro dipendenze.

Ai medesimi è fatto obbligo di denunciare al sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni e il personale di cui al comma precedente.

Art. 11 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, secondo e terzo comma, e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico senza autorizzazione è passibile di sanzione amministrativa come indicato nel regolamento locale sugli usi civici. Se il bestiame è sorpreso a pascolare su terreno privato il proprietario è tenuto oltre che al pagamento della sanzione amministrativa al risarcimento dei danni.

Art. 12 - Sequestro di bestiame incustodito.

Il bestiame sorpreso al pascolo, senza custodia e senza un giustificato motivo, sia nei pascoli comunali che nelle private proprietà, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Art. 13 - Pascolo degli animali caprini.

Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato, senza autorizzazione scritta del Sindaco.

Dalla autorizzazione deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e dei terreni cespugliati nei quali sia stato autorizzato dalla Camera di Commercio l'esercizio del pascolo caprino.

Le persone che risiedono e abitano nel Comune, il cui territorio sia soggetto in tutto o in parte a vincolo forestale, devono denunciare al Sindaco gli ovini e i caprini in loro possesso.

Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive del Corpo forestale dello Stato e della Camera di Commercio, competenti per territorio.

Art. 14 - Esercizio di caccia e pesca.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato, come risulta dal successivo art. 21, da leggi e regolamenti speciali.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Consiglio provinciale.

Art. 15 - Sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo II° - Pascolo - Caccia - Pesca - va da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.500.000, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personale sancite dal Codice Penale vigente, dal T.U.L.C.P. e dalle leggi e regolamenti regionali.

TITOLO III

DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

Art. 16 - Utilizzazione dei beni silvo-pastorali

I beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n°3267, e successive modificazioni.

Art. 17 - Terreni boscati e cespugliati.

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R.D. 30 dicembre 1923, n°3267, e successive modificazioni; regolamento 16 maggio 1926, n°1126; art.129 T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n° 1175; regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi; leggi e regolamenti regionali).

Art. 18 - Sanzione amministrativa.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo III° - dei beni silvo-pastorali appartenenti a enti e privati - è quella stabilita dalle leggi e regolamenti menzionati nell'articolo precedente.

TITOLO IV

DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

Art. 19 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati, e in tutti quelli nei quali siano in atto colture suscettibili di danno.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente comma, anche se incolti, laddove non esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciami di api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario, i quali, comunque, devono comportarsi in modo da arrecare il minore danno possibile ai beni e alle colture.

Art. 20 - Passaggio nei fondi altrui con il bestiame.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni

Art. 21 - Esercizio della caccia e della pesca.

L'esercizio della caccia è regolato dal T.U. 5 giugno 1939, n°1016, e successive modificazioni, dalle leggi e dai regolamenti regionali nonché da disposizioni stabilite dal Consiglio provinciale.

L'esercizio della pesca è regolato dal T.U. 8 ottobre 1931 n°1604, e successive modificazioni, nonché dalle leggi e dai regolamenti emanati in materia dalla Regione.

Art. 22 - Piantamento di alberi, siepi e viti presso i confini.

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di ogni proprietà, non latistante a strade esterne agli abitati, si osservano le disposizioni dell'art. 892 del vigente codice civile.

Per il taglio dei rami che si protendono e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del codice civile.

Art. 23 - Accensione di fuoco nella campagna.

Ai sensi dell'art. 59 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, è vietato accendere fuochi nei campi e nei boschi a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando l'accensione avviene nel rispetto della predetta distanza e del tempo consentito, devono essere adottate le cautele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere direttamente e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco non sia spento.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie.

Art. 24 - Sparo, con armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi d'artificio.

A norma dell'art. 57 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n°773, senza autorizzazione dell'autorità locale di P.S. non possono effettuarsi spari con armi da fuoco, ne lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme o, in genere, farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' altresì vietato sparare mortaretti e apparecchi simili.

Art. 25 - Spigolature.

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 26 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante.

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Art. 27 - Sanzione amministrativa.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo IV° - Della proprietà dei furti campestri - va da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personale sancite dal Codice Penale vigente; dal T.U.L.P.S. e dalle leggi e regolamenti regionali.

TITOLO V

VENDITA PRODOTTI DEI PROPRI FONDI

Art. 28 - Autorizzazione del Sindaco.

Ai sensi delle leggi 9 febbraio 1963, n°59, art. 10 della legge 19 maggio 1976, n°398, e successive modificazioni, i produttori agricoli, per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura e allevamento, sono tenuti a munirsi solo dell'autorizzazione del Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità e, in particolare, il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265, e successive modificazioni, nonché il regolamento comunale d'igiene e sanità.

Art. 29 - Sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo V° - Vendita prodotti dei propri fondi - è quella stabilita dalle leggi e regolamenti vigenti.

TITOLO VI

INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 30 - Autorizzazione del Sindaco.

Chiunque intenda esercitare la produzione e il commercio del latte crudo destinato all'alimentazione deve munirsi dell'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciato sentito l'Ufficiale Sanitario e il Veterinario comunale.

Art. 31 - Disposizioni di legge applicabili

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n°994, e successive modificazioni, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme dei regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, n°858, e dal decreto del Capo del governo 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche, nonché dall'art. 263 del T.U. 27 luglio 1934, n°1265.

Art. 32 - Sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo V° - Industria del latte - è quella stabilita dalle leggi e regolamenti vigenti.

TITOLO VII

ACQUE

Art. 33 - Deflusso delle acque.

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa dei tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 34 - Materie nocive e sostanze micidiali per la pesca.

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Art. 35 - Acque sulle strade da canali artificiali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente o a contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua nelle medesime e ogni guasto al corpo stradale e alle sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

Art. 36 - Abbeveratoi per animali.

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato e introdurre oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 37 - Vasche per abbeverare gli animali.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici; l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 38 - Sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo VII° - Acque - va da un minimo di £. 10.000 ad un massimo di £. 100.000, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personale sancite dal Codice Penale vigente, dal T.U.L.P.S. e dalle leggi e regolamenti regionali.

TITOLO VIII

STRADE - FOSSI - CANALI

Art. 39 - Opere e depositi sulle strade.

E' vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessori e pertinenze, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 40 - Integrità delle aree e dei fossi stradali.

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi e l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, e anche quello di praticare terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 41 - Distanza delle escavazioni nei terreni dalle strade.

E' proibito fare escavazioni nei terreni laterali alle strade comunali, consorziali o statali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada o ciglio esterno dal fosso, se esiste) o dal piede del ciglio della scarpata, se la strada è in rilevato.

In ogni caso la distanza non può essere inferiore ai tre metri.

Art. 42 - Divieto di strascico e di ingombri stradali.

E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, legnami di qualunque sorta e dimensioni e specialmente quando si tratta di carichi pesanti e sostenuti da ruote, atti a nuocere alla buona conservazione delle strade, ingombrare strade, e lasciare i mezzi abbandonati sia di giorno che di notte, carichi di legna, fieno ed altro materiale; inoltre è vietato danneggiare i cartelli indicatori di ogni specie e le pietre miliari o chilometriche.

Art. 43 - Scarico nei fossi.

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti quesiti, debitamente comprovati, e salvo regolare concessione della autorità competente.

Art. 44 - Diramazioni ed accessi.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 45 - Autorità competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Le autorizzazioni e le concessioni previste dagli articoli precedenti sono regolate dalla norme del codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n°1740, per la parte rimasta in vigore; D.P.R.

15 giugno 1959, n°393), dalle norme sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (artt. 192, 193 e 195 T.U. 14 settembre 1931, n°1775, e successive modificazioni), nonché dai regolamenti comunali edilizio e di polizia urbana.

Art. 46 - Tregge e slitte.

La circolazione delle tregge sulle strade comunali e vicinali è ammessa soltanto per il trasporto degli strumenti agricoli.

La circolazione delle slitte sulle strade indicate al precedente comma è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

Art. 47 - Atti vietati sulle strade.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 8 dicembre 1933, n°1740, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Art. 48 - Manutenzione di strade vicinali.

Le strade vicinali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n°1446, richiamata in vigore dall'art. 14 della Legge 12 febbraio 1952, n°126.

Art. 49 - Attraversamento di strade con condutture d'acqua.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le disposizioni del regolamento edilizio comunale e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 50 - Spurgo di fossi e canali.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture contermini.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano piovane o sorgive, che in essi si riversano.

Art. 51 - Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade.

I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Art. 52 - Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade.

Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n°1740, limitatamente alla parte rimasta in vigore; D.P.R. 15 giugno 1959, n°393, e successive modificazioni).

In particolare è vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore delle seguenti:

- 1) per gli alberi, m. 3 misurati dal ciglio esterno del fosso, dal ciglio della scarpata;
- 2) per le siepi si fa riferimento alle misure previste nel regolamento edilizio.

Nel caso che il proprietario, o chi per esso, non provveda quanto previsto nel precedente comma, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 8 dicembre 1933, n°1740, ferma restando la sanzione amministrativa accertata.

Art. 53 - Manutenzione di siepi stradali.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della viabilità e della regolare manutenzione dell'opera. In particolare presso le curve stradali, le siepi e ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza superiore di un metro sopra il piano stradale.

In caso di trascuranza del proprietario, nel termine prescritto dal Comune, l'amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferme restando le sanzioni amministrative accertate.

Art. 54 - Arature prospicienti le strade.

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi o il lembo delle strade stesse, ma dovranno formare lungo di esse la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro o le bestie senza danno alle strade, o alle ripe o ai fossi.

Art. 55 - Divieto di deposito di materiali sulle strade.

E' proibito di deporre, gettare o da causa che cadano sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico passaggio, pietre, materiali o simili.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rinnovare e rimuovere da esse detti materiali, e per il tratto scorrente nella loro proprietà o nel fondo loro affidato, o comunque posseduto, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono ai fossi latitanti alle strade stesse.

Art. 56 - Ingombro di suolo stradale.

Occorrendo di dover atterrare piante o alberi situati in prossimità del ciglio della strada, è proibito rovesciarli dal lato della strada stessa, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 57 - Manutenzione delle ripe.

I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

Devono altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art. 58 - Trasporti di letame, terra ed altri detriti.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia, o altri detriti in modo da imbrattarli o ingombrarli, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla pulizia.

Art. 59 - Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi su strade.

Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Sindaco di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.

Quando fa uso di tale facoltà il Sindaco fa apporre a cura dell'ufficio tecnico comunale i prescritti segnali.

Analogamente può procedere il sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 60 - Occupazione di strade comunali e vicinali.

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

Art. 61 - Sanzione amministrativa.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo VIII° - Strade - Fossi - Canali - va da un minimo di £. 10.000 ad un massimo di £. 100.000, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personale sancite dal Codice Penale vigente, dal T.U.L.P.S. e dalle leggi e regolamenti regionali.

TITOLO IX

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 62 - Difesa contro le malattie delle piante.

In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla legge 18 giugno 1931, n°987, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche.

Art. 63 - Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante.

Salvo disposizioni contenute nella legge 18 giugno 1931, n°987, nel relativo regolamento approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n°1700, e nel R.D.L. 11 giugno 1936, n°1530, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al sindaco del Comune, all'Ispettorato provinciale delle foreste e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 64 - Vendita ambulante di piante e fiori e parti di piante.

Per quanto riguarda il commercio in forma ambulante di piante e sementi destinate alla coltivazione, i rivenditori devono accompagnare la merce stessa con la dichiarazione e i certificati di cui agli artt. 15 e 16 del R.D. 12 ottobre 1933, n°1700 e munirla della prescritta etichetta.

La merce dovrà essere consegnata agli acquirenti provvista anche di etichetta, recante le indicazioni previste dall'art. 5 della legge 18 giugno 1931, n°987.

Art. 65 - Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione.

Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione se non muniti di un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 66 - Collocamento di esche avvelenate.

Chiunque, per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze venefiche che possano recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco del Comune, e a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo avvelenato o simile.

Art. 67 - Misure contro la propagazione delle malattie delle piante.

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, devono essere bruciati o altrimenti distrutti non oltre il mese di marzo, salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

Art. 68 - Norme relative alla protezione delle piante.

In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i boschi soggetti al vincolo forestale vigono le norme contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n°3267, come modificato dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1926, n°23;
- b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato:
 - trasformarli in colture agrarie senza l'autorizzazione di cui all'art. 182 del R.D. 30 dicembre 1923, n°3267, come modificato dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1926, n°23;
 - tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;
 - tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudine;
 - danneggiare piante di alto fusto e di medio fusto, siano esse di privata o di pubblica proprietà, scortecciandole o defoliandole e, quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, sveltandole o effettuando in esse tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
 - lasciarli danneggiare da animali in qualsiasi modo.

Art. 70 - Raccolta di piante medicinali aromatiche e da profumo.

La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo di cui alla legge 6 gennaio 1931, n°99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26 maggio 1932, n°772, e successive modificazioni, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal sindaco e limitatamente alla qualità e alla quantità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

Art. 71 - Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli.

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli stessi.

E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 72 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa fra quelle elencate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n°320, e successive modificazioni.

I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse indicate nell'art. 1 del regolamento citato al precedente comma, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di :

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non sostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale;
- d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi d dei corsi d'acqua.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 73 - Denuncia e trasferimento dei greggi.

I proprietari conduttori di greggi normali che intendono trasferirsi da un Comune all'altro della Provincia devono far domanda al Sindaco del Comune di partenza e, per mezzo suo, a quello di destinazione.

Nella domanda devono essere indicati la specie ed il numero degli animali; le strade che intendono seguire ed i luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo: inoltre i pascoli destinati al mantenimento degli animali di tempo durante il quale questi saranno trattieneuti nel Comune di destinazione, nonché la estensione dei pascoli stessi.

Art. 74 - Passaggio dai comuni nell'itinerario dei greggi.

Il Sindaco del Comune di destinazione rilascerà un permesso speciale per la introduzione del gregge nel territorio comunale, soltanto dopo aver verificato che il certificato di sanità sia regolare ed autentico e la dichiarazione relativa al mantenimento degli animali sia veridica, e dopo aver avvisato per la sorveglianza, i Sindaci dei Comuni per i quali il gregge transiterà.

Tale permesso dovrà essere trasmesso dal Sindaco del Comune di destinazione agli interessati, unitamente al certificato sanitario, questo tramite il sindaco del Comune dove le bestie si trovano, e per essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale e della forza pubblica.

Art. 75 - Denuncia dei greggi ammalati.

Qualora gli animali dei greggi alloggiati nel comune si ammalino di morbo contagioso, è fatto obbligo ai pastori e ai proprietari del fondo nel quale il gregge dimora, di fare immediata denuncia alle superiori autorità.

Art. 76 - Vigilanza veterinaria sui greggi.

Il Sindaco del comune in cui si trova il gregge nomade ha facoltà di sottoporlo a visita veterinaria per l'applicazione di eventuali provvedimenti di polizia veterinaria.

Art. 77 - Interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse.

In caso di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, ne viene disposto l'interramento secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n°320, e successive modificazioni.

Art. 78 - Igiene delle stalle.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate.

Il bestiame dev'essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Art. 79 - Custodia di animali transitanti sulle vie.

Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

Art. 80 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti della museruola e del guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

Art. 81 - Cani vaganti trovati senza museruola.

I cani sorpresi senza la prescritta museruola vengono catturati a cura dell'accalappiacani incaricato dal Comune, e devono essere sequestrati nel canile comunale per il periodo di tre giorni. Trascorsi i tre giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanascici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo l'applicazione delle disposizioni degli artt. 86, 87 e 90 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n°320, verificandosi le condizioni ivi ipotizzate.

I possessori dei cani di cui al precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare al Comune la spesa sostenuta per la loro nutrizione e custodia.

Art. 82 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.

Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Sindaco che provvede ai sensi del precedente art. 81.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 83 - Trasporto di animali in posizioni scomode.

Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente aereati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art. 84 - Maltrattamenti di animali.

Le guardie comunali che vengano a conoscenza dei maltrattamenti di animali nei modi previsti dall'art. 727 del vigente codice penale provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria.

Art. 85 - Sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo IX° - Malattie delle piante e del bestiame - va da un minimo di £. 20.000 ad un massimo di £. 150.000, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personali sancite dal Codice Penale vigente, dal T.U.L.P.S. e dalle leggi e regolamenti regionali.

TITOLO X

CASE COLONICHE

Art. 86 - Costruzione di case coloniche

Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità di case rurali, contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265, nel regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n°45, e successive modificazioni, nei vigenti regolamenti comunali d'igiene ed edilizio, i progetti per la costruzione di nuove case rurali, quelli per il restauro e risanamento conservativo, per la ricostruzione, ristrutturazione e sopraelevazione, modificazione, ecc. delle case coloniche esistenti, devono sottostare alle disposizioni contenute nelle leggi 17 agosto 1942, n°1150, e 28 gennaio 1977, n°10, e successive modificazioni, nonché nell'art. 50 e seguenti del D.P.R. 19 marzo 1956, n°303.

Le case coloniche e loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda in senso verticale, e l'acqua piovana dev'essere incanalata, possibilmente, in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

E' comunque vietato adibire ad abitazione di lavoratori stabili o a dormitori assunti per lavori stagionali a carattere periodico grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture costituite in tutto o in parte dalla roccia; capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende o altre costruzioni di fortuna.

E' fatta eccezione solo per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45 del D.P.R. 19 marzo 1956, n°303.

E' fatta eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di volta in volta assegnate.

Art. 87 - Igiene e prevenzione incendi nelle case coloniche.

Le abitazioni rurali devono essere costruite in muratura o comunque in altro materiale idoneo non infiammabile, con esclusione dei tetti di paglia, fieno, canne o frasche o altro materiale facilmente soggetto ad incendio.

Le abitazioni rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia, munito di scale fisse e non avere comunicazione diretta con il fienile o depositi di altro materiale combustibile e infiammabile, nè con la stalla o con la latrina che non sia a chiusura idraulica.

Art. 88 - Deposito di sostanze infiammabili ed esplosivi.

Chiunque intenda costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze infiammabili ed esplosivi da impiegarsi nei lavori agricoli deve sottostare alla disposizione del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n°773, del relativo regolamento 6 maggio 1940, n°635, del D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, e del D.M. 23 febbraio 1971, recante norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali, e successive modificazioni.

Nessuno può tenere in deposito o in lavorazione materiali soggetti a pericolo d'incendio o scoppio senza munirsi del certificato di prevenzione antincendi rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Detto certificato dev'essere rinnovato periodicamente alla sua scadenza a cura dell'interessato.

E' proibito costruire fienili o pagliai addossati ad abitazioni, a meno che non vengano da essi divisi con muri tagliafuoco sopraelevati almeno di mezzo metro al tetto e tali da impedire il passaggio delle fiamme alle case di abitazione attraverso le lince.

In caso di incendio nei boschi o nelle campagne le operazioni di spegnimento vengono dirette dal Corpo dei vigili del fuoco; in mancanza dal più elevato in grado dei Carabinieri presenti; in mancanza anche di questi, dal Sindaco o da persona da lui designata.

In caso d'incendio nei boschi o nelle campagne le operazioni di spegnimento vengono dirette dal Corpo dei vigili del fuoco in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato; in mancanza dalle persone indicate nel comma precedente, a norma degli artt.23 e 24 della legge 27 dicembre 1941, n°1570.

Art. 89 - Deflusso delle acque piovane.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 90 - Acquai e latrine.

Ogni casa colonica dev'essere provvista di acquai e di latrina. Quest'ultima deve sboccare attraverso canne impermeabili, in fosse biologiche o in pozzi neri o in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas o, per case isolate, nella concimaia.

Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze dell'abitazione, a meno che le latrine stesse non siano a chiusura idraulica.

Art. 91 - Stalle.

Per la costruzione di stalle rurali per bovini ed equini si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate nel precedente art. 86 nonché quelle contenute nell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n°303.

La costruzione delle stalle dev'essere effettuata usando materiali e accorgimenti che assicurino le migliori condizioni d'igiene, il facile deflusso delle acque e la possibilità di frequenti lavature e disinfezioni.

I deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purché il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità.

Dev'essere rigorosamente eliminato ogni disperdimento delle orine e dei liquidi di stalla.

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di pozzetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati nelle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere copertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di tre metri in linea orizzontale.

Art. 92 - Concimaie.

Per la costruzione di concimaie si applicano le disposizioni richiamate nel primo comma del precedente art. 91.

Le concimaie costruite in cortili chiusi devono essere munite di apposito coperchio, allo scopo di impedire esalazioni e di combattere le mosche.

Le concimaie costruite all'aperto devono essere protette da alberi frondosi che rechino ombra ai cumuli di letame e possibilmente da un tetto che le preservi dalla pioggia.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Tali depositi, una volta finiti, devono essere coperti con uno strato di terra dello spessore di almeno venti centimetri. I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni e l'inconveniente della brutta vista.

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare il disperdimento del materiale.

Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n°303, le concimaie devono essere ubicate ad una distanza non minore di metri 25 dalle abitazioni e dai dormitori.

Art. 93 - Cani a guardia degli edifici rurali.

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi senza museruola se sono, per indole o per cattiva educazione, aggressivi o mordaci o hanno, perciò, il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Art. 94 - Sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni agli articoli del Titolo X° - Case coloniche - va da un minimo di £.30.000 ad un massimo di £.150.000, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personale sancite dal Codice Penale vigente, dal T.U.L.P.S. e dalle leggi e regolamenti regionali.

TITOLO XI

PENALITA'

Art. 95 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n°383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n°530, dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n°603 e dalla legge 24 novembre 1981, n°689.

Art. 96 - Accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non sono previste come reato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti dello Stato, sono accertate dai soggetti indicati nell'art. 3 e, più particolarmente, dagli agenti dei polizia municipale.

Quando nella violazione si riscontrino gli estremi di un reato previsto e punito dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato, e perseguibile d'ufficio, non è ammessa la sanzione amministrativa, e i soggetti di cui al precedente comma sono tenuti a compiere sommarie indagini per identificare il colpevole, e a trasmettere regolare rapporto alla Magistratura, ai sensi dell'art. 2 del Codice di procedura penale.

Se nella violazione si riscontrino gli estremi di un reato come sopra, ma perseguibile a querela di parte, i funzionari e gli agenti, resa edotta la parte lesa del suo diritto di sporgere querela, inoltrano parimenti il verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria, anche agli effetti, qualora il fatto contestato non risulti altrimenti perseguibile e punibile per mancanza di querela, della accertata violazione del presente regolamento.

Art. 97 - Risarcimento danni.

Qualora la violazione abbia arrecato danno a terzi il Sindaco, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire insieme al trasgressore, può respingere la domanda di oblazione qualora il trasgressore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso in cui la violazione abbia recato danno al Comune, il Sindaco può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della violazione e lo stato del fatto che la costituisce.

Art. 98 - Procedimento ingiuntivo.

Qualora il trasgressore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine assegnatogli, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, il Sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questo ne faccia richiesta entro 45 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti ai sensi dell'art. 95, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di notificazione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

Nell'ingiunzione è fissato il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notificazione, cui fa seguito il procedimento coattivo, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n°689.

La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui il trasgressore non abbia pagato la somma fissata dal sindaco a titolo di oblazione.

Art. 99 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni.

I soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti vengono conservati nel deposito comunale fino a quando non sia rimesso il verbale di accertamento della violazione alla competente autorità, nel qual caso le cose sequestrate sono messe a disposizione dell'autorità medesima, che al riguardo adotterà i provvedimenti del caso.

La sospensione si protrae fino a quando il trasgressore non ha adempiuto gli obblighi per la cui inosservanza essa è stata disposta, ma comunque non oltre i giorni 30.

Art. 100 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 62 del T.U. della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n°530.

Sono abrogati il precedente regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.